



Comune di Pastrengo

Provincia di Verona

ORIGINALE

N°3
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024
---------	--

Oggi **ventisei** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore 09:45, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
ZANONI STEFANO	SINDACO	P
Battistoni Michele	VICE SINDACO	P
SCOLARI NORMA	ASSESSORE	P

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Cristofolletti Sebastiano.

Il Dott. ZANONI STEFANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 231/2011 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, che testualmente recita: *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali [...] Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*
- l'art. 4, comma 7 DL 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, n. 96, che testualmente recita: *“7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi”;*

ATTESO, pertanto, che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

VISTO il Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 21 novembre 2023;

VISTI:

- l'art. 2 del citato Regolamento Comunale il quale fissa il numero massimo di pernottamenti per cui è dovuta la stessa imposta;
- l'art. 3 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;
- l'art. 5 del Regolamento Comunale il quale prevede la riduzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

RITENUTO di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15 – 15^{quater} D.L.201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

RICHIAMATA la nota del 28 febbraio 2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15**bis**, dell’art.13 D.L. 201/2011 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 48 D.Lgs 267/2000 relativo alle competenze della Giunta comunale;
- il vigente Statuto comunale;

PROPONE

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di stabilire le tariffe dell’imposta di soggiorno come segue:

<u>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE</u>	<u>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</u>
CINQUE STELLE	Euro 2,00
QUATTRO STELLE	Euro 1,50
TRE STELLE	Euro 1,00

DUE STELLE	Euro 1,00	
UNA STELLA	Euro 1,00	
<u>STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE</u>	<u>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</u>	
BED & BREAKFAST	Un Leone alato	Euro 1,00
	Due Leoni alati	Euro 1,00
	Tre Leoni alati	Euro 1,00
	Quattro Leoni alati	Euro 1,50
	Cinque Leoni alati	Euro 2,00
	Altra classificazione	Euro 1,00
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE (ES.: RESIDENCE, AFFITTACAMERE, LOCAZIONI TURISTICHE ECC.)	Strutture presso "Ville Venete", "Forti" e immobili sottoposti a vincolo monumentale	Euro 2,00
	Altre strutture	Euro 1,00
<u>ATTIVITA' AGRITURISTICHE</u>	<u>IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO</u>	
ATTIVITA' AGRITURISTICHE	Un Girasole	Euro 1,00
	Due Girasoli	Euro 1,00
	Tre Girasoli	Euro 1,00
	Quattro Girasoli	Euro 1,50
	Cinque Girasoli	Euro 2,00

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D. Lgs. 360/98, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15^{quater} del citato art. 13;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per garantire il rispetto delle tempistiche di applicazione dell'imposta in esame.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024**”;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi espressi in modo palese, ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di dichiarare pertanto il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2024
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
ZANONI STEFANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Cristofoletti Sebastiano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.